

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE EQUIORDINAZIONE DEI RUOLI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

Il provvedimento, adottato sulla base della delega contenuta all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, così come modificata dall'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per realizzare l'equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma "Madia") che prevede analoga delega per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Proprio in ragione della necessaria coordinazione che i provvedimenti di riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate devono avere, sia la delega contenuta nella legge 22 gennaio 2016, che quella recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, vengono esercitate congiuntamente. Il presente schema di decreto legislativo, dunque, sotto il profilo strutturale contiene principalmente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare (di seguito nominato Codice), necessarie a raggiungere lo scopo prefisso. In particolare, tra gli elementi qualificanti del provvedimento si segnalano, per gli **ufficiali**: l'istituzione di una **carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale**; la modifica della **permanenza nei gradi** (più lunga per i gradi inferiori); un **nuovo trattamento economico** in particolare dal grado di maggiore a generale **correlato alle piene funzioni dirigenziali** conferite a partire **dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori** e, conseguentemente, il **superamento dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione"**. Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica; introduce un nuovo **sistema di avanzamento "a scelta, per terzi"**, per il grado di primo maresciallo e la **riduzione delle permanenze nei gradi** di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni ed i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una **revisione dei relativi parametri stipendiali**. Il testo, inoltre, specifica lo **sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli**, quello **esecutivo del ruolo sergenti** e quello **meramente esecutivo del ruolo dei volontari** di truppa in servizio permanente.

Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento - anche per la gestione del transitorio - in materia di reclutamento, stato e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

Il provvedimento è strutturato su 12 articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1, comma 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **627** del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in "Categorie di militari e **carriere**" e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le

seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare. Nello specifico:

- i **commi 2 e 3** delineano, nell'ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori, e fotografandone l'intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate.
 - i **commi 4, 5 e 6**, procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. In particolare, il personale del ruolo marescialli è quindi assimilato per formazione accademica, esperienza professionale, preparazione specialistica, livello di responsabilità e mansioni, al personale civile inquadrato nella "Terza Area" funzionale prevista per i dipendenti pubblici così come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
 - i **commi 7 e 8** tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanziari, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);
 - il **comma 9**, infine, conformemente al dettato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare, prevedendo, a tal uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **632** del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
 - la **lettera c)** integra il **comma 2** dell'articolo **635**, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma);
 - la **lettera d)** introduce la lettera **b-quater** all'articolo **803** del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali nel limite massimo di 5000 unità, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria. La norma, in linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa, al quale

attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali);

- la **lettera e)** modifica l'articolo **811** del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le "qualificazioni" per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;
- la **lettera f)** integra l'articolo **858** del Codice, aggiungendo i **commi 3-bis e 3-ter**, i quali, rispettivamente :
 - estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;
 - prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all'art. 42/co.5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest'ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l'automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare - soprattutto femminile - costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull'avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;
- la **lettera g)** modifica l'articolo **930** del Codice, inserendo il **comma 1-bis** che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale:
 - sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l'inchiesta formale);
 - sospeso per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall'impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice).

La procedura di transito è annullata, con effetti retroattivi nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludano con esito sfavorevole per l'interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione non venga revocata.

Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile;

- la **lettera h)** introduce il **comma 2** all'art. **992** del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5);
- la **lettera i)** rettifica l'articolo **1084** del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri;

- la **lettera l)** inserisce nel Codice l'articolo **1084-bis**, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:
 - raggiungimento del limite di età;
 - collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;
 - infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
 - rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio.

La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza, è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato;

- la **lettera m)** modifica l'articolo **2229, comma 1**, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024 le unità di personale da collocare in ausiliaria.

L'articolo 2, comma 1 novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **540** del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli ufficiali, estende l'esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
- la **lettera b)** emenda l'articolo **628** del Codice cassando la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinnovato articolo 627 del Codice;
- la **lettera c)** rimodula l'articolo **652** del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all'articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **655** del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell'arruolamento nella categoria degli ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre:
 - stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che:
 - pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
 - iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano;
 - inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell'articolo 2196-bis;
- la **lettera e)** inserisce nel Codice l'articolo **655-bis** che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della

laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall'articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;

- la **lettera f)** modifica l'articolo **658** del Codice, innalzando al 35° anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
- la **lettera g)** integra l'articolo **667** del codice, dispensando gli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;
- le lettere **h)**, **i)** e **l)** armonizzano rispettivamente gli articoli **728**, **729** e **731** del Codice (concernenti la formazione degli ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento:
 - sopprimendo dalle relative rubriche il termine “subalterni”, in linea con la suddivisione delle categorie degli ufficiali normata nella nuova formulazione dell'articolo 627;
 - cassando, conseguentemente, dal **comma 1** dell'articolo **729** la parola “subalterni”;
- la **lettera m)** modifica l'articolo **732** del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
- la **lettera n)** modifica l'articolo **801** del Codice e mira ad ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi:
 - gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all'estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
 - l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica.

La proposta non comporta nuovi oneri finanziari poiché il contingente complessivo di Ufficiali da porre in soprannumero agli organici che può essere impiegato per esigenze di “altre amministrazioni” è stabilito durante l'elaborazione del progetto di Bilancio approvato dal MEF.

Per l'Arma dei carabinieri, il contingente massimo di posizioni soprannumerarie è fissato in 10 unità di ufficiali.

- a **lettera o)** abroga l'articolo **837** del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 838 in materia, tra l'altro, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti;

- la **lettera p)** modifica l'articolo **838** del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali;
- la **lettera q)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo **1053** del Codice.
La modifica disciplina le modalità di inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito;
- la **lettera r)** introduce l'articolo **1072-ter** del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni;
- la **lettera s)** modifica l'articolo **1519** del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti):
 - ad anzianità, per le tre Forze armate,;
 - a scelta, per l'Arma dei carabinieri,
 la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.
- la **lettera t)** modifica l'articolo **1520** del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore e prevedendo che quest'ultima venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.

L'articolo 3, comma 1 contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali. In particolare:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo **2196-bis** del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;
- la **lettera b)** introduce l'articolo **2233-quater**, il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l'armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina;
- la **lettera c)** modifica la rubrica dell'articolo **2236-bis** del Codice, disciplinando il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina ed inserisce i commi **1-bis**, **1-ter** e **1-quater**, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento degli ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare;

- la **lettera d)** sostituisce l'articolo **2238-ter** del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore;
- la **lettera e)** introduce l'articolo **2242-bis**, che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, le previsioni di cui all'articolo 2236-bis comma 1-*quater* di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni.

L'articolo 4, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **629** del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di "primo luogotenente" per i Marescialli e la "qualifica speciale" per i sergenti.

In particolare l'introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letto in parallelo con le seguenti disposizioni:

- la novella all'articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;
- la formazione accademica che l'ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l'ordinamento militare (articolo 682/co.5-*bis* del Codice) prevede il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;
- la modifica dell'articolo 1274 del Codice, integrato con il comma 1-*bis*, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente).

In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l'ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione "Area Terza";

- la **lettera b)** modifica l'articolo **679** del Codice allo scopo di rendere permanenti le disposizioni transitorie previste dal soppresso articolo **2197** del Codice, in materia di modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori, stabilendone le riserve, in termini percentuali, dei posti a concorso pubblico e interno. All'uopo viene aggiornata, nell'ambito dei concorsi interni, la riserva devoluta alla categoria dei graduati, comprendente i volontari in servizio permanente in luogo dei ruoli iniziali in servizio permanente. Tale riserva è estesa anche alla corrispondente categoria dell'Arma dei carabinieri (ruolo appuntati e carabinieri);
- la **lettera c)** modifica l'articolo **682** del Codice allo scopo di disciplinare le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), al ruolo dei marescialli. La disposizione introduce:
 - un criterio di elasticità per le Forze armate nell'individuare i destinatari del concorso, sergenti o volontari in servizio permanente, elevando per questi ultimi i requisiti dell'età anagrafica

(da 40 a 45 anni) e degli anni di servizio (da 7 a 10), tenuto altresì conto delle differenti proporzioni fra i due ruoli delle tre Forze armate;

- la facoltà di reclutare gli allievi marescialli attraverso un concorso per soli titoli, riservato al personale appartenente al ruolo sergenti che riveste il grado apicale;
- la **lettera d)** modifica il **comma 1-bis** dell'articolo **760** del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **839** del Codice. Le novelle introdotte sono conseguenti all'istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente. In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni.
- la **lettera f)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo **972** del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i Sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;
- la **lettera g)** emenda l'articolo **1047** del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, dettando inoltre la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni, subordinate e funzionali a quella principale;
- la **lettera h)** introduce il **comma 7-bis** all'articolo **1059** del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
- la **lettera i)** modifica l'articolo **1273** del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinnovato articolo 1282);
- la **lettera l)** introduce il **comma 1-bis** all'art. **1274** del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l'avanzamento a primo maresciallo, in sistema con il sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;
- la **lettera m)** modifica l'articolo **1276** del Codice per adeguarlo in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;
- la **lettera n)** rimodula l'articolo **1277** del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell'istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;
- la **lettera o)** modifica l'articolo **1278** del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di:
 - maresciallo capo e gradi corrispondenti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
 - primo maresciallo per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la **lettera p)** sostituisce l'articolo **1282** del Codice, introducendo la nuova disciplina per l'avanzamento al grado di luogotenente;
- la **lettera q)** rinomina in "*Primo luogotenente e qualifica speciale*" la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;

- la **lettera r)** surroga l'articolo **1323** del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo **1051** del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio;
- la **lettera s)** introduce all'articolo **1521**, comma 2, la **lettera b-bis** che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
- la **lettera t)** modifica l'articolo **1522** del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di primo luogotenente da attribuire al personale del ruolo dei musicisti.

L'articolo 5, comma 1, contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei Marescialli.

In particolare:

- la **lettera a)** sostituisce l'articolo **2197** del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n. 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
- la **lettera b)** rimodula l'articolo **2251, comma 1**, del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal rinnovato articolo 1277 del Codice;
- la **lettera c)** sostituisce l'articolo **2252** del Codice, allo scopo di disciplinare, nella fase transitoria, le modalità e i requisiti per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **2253** del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime;
- la **lettera e)** introduce nel Codice gli articoli **2253-bis** e **2253-ter**, con cui, nella fase transitoria, rispettivamente:
 - è riconosciuto, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente;
 - sono applicate gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
 - sono rimodulate le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di primo luogotenente, in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino.

L'articolo 6, comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche che le Forze di polizia hanno introdotto ovvero stanno introducendo per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **690** del Codice ed è volta ad allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti alle effettive esigenze delle Forze armate, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;

- la **lettera b)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo **774** del Codice, prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell'iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi
- la **lettera c)** introduce all'articolo **840** del Codice il **comma 2-bis**, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con “qualifica speciale”;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **1283** del Codice aggiungendo il **comma 1-bis**, che introduce la nuova “qualifica speciale” per il livello apicale del ruolo dei sergenti;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **1285** del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;
- la **lettera f)** introduce l'articolo **1323-bis** del Codice, che istituisce i requisiti per l'attribuzione della “qualifica speciale” ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio.

L'**articolo 7, comma 1**, contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

In particolare:

- la **lettera a)** sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo **2198** del Codice, ora recepito dal rinnovato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all'entrata in vigore del presente decreto;
- la **lettera b)** introduce gli articoli **2254-bis** e **2254-ter** del Codice, allo scopo di:
 - applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;
 - inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della “qualifica speciale” e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima;

la **lettera c)** aggiunge al Codice l'articolo **2254-sexies**, prevedendo, come regime transitorio per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4.

L'**articolo 8, comma 1**, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **630** del Codice, introducendo il **comma 1-bis**, inerente l'attribuzione della nuova “qualifica speciale” per i caporal maggiori capi scelti. La disposizione è volta ad allineare la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei graduati agli omologhi ruoli delle Forze di polizia, che hanno introdotto analoga attribuzione;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **701**, comma 1, del Codice al fine di consentire il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche,

fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura *ad hoc* garantisce, infatti, la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze;

- la **lettera c)** introduce all'articolo **841** del Codice il **comma 2-bis**, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale";
- la **lettera d)** emenda l'articolo **957** del Codice introducendo ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi básicos di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **1306** del Codice, inserendovi il **comma 1-bis**, che introduce la nuova "qualifica speciale" per il livello apicale del ruolo dei graduati;
- la **lettera f)** rimodula l'articolo **1307** del Codice al fine di ridurre i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;
- la **lettera g)** introduce l'articolo **1307-bis** del Codice, che contempla i requisiti necessari per l'attribuzione della "qualifica speciale" per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all'articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell'ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio.

L'**articolo 9** contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.

In particolare, il **comma 1** introduce nel Codice l'articolo:

- **2254-quater**, che disciplina il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;
- **2254-quinquies**, volto a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità el grado, sempre che non vi siano i motivi di impedimento di cui all'articolo 1051;

L'**articolo 10** introduce disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, appartenente a più ruoli.

In particolare, il **comma 1** riporta le modifiche che incidono sulle norme del Codice. Nel dettaglio:

- la **lettera a)** introduce l'articolo **1783-bis** del Codice, riconoscendo una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico a favore del personale del comparto difesa e sicurezza, il cui reddito imponibile non superi 28.000 euro. La misura delle riduzioni e gli aspetti applicativi verranno individuati annualmente con decreto del Presidente del consiglio dei ministri;
- la **lettera b)** rettifica l'articolo **1791** del Codice:
 - determinando nella misura percentuale del 65% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, la retribuzione base dei VFP1;
 - fissando al 75% tale misura percentuale per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

La norma mira a rendere strutturale per il personale interessato gli 80 euro assegnati negli anni 2015/2016 (c.d. bonus forze armate);

- la **lettera c)** modifica l'articolo **1792** del Codice, introducendo il comma **5-bis**, che estende ai volontari in ferma prefissata la disciplina già prevista per quelli in servizio permanente, relativa al rimborso delle spese per pasti e pernottamento allorquando, comandati in servizio di missione isolata, versino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di fruire di idonee infrastrutture militari;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **1810** del Codice, estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli le disposizioni di carattere generale attualmente applicate ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti;
- la **lettera e)** aggiunge al Codice gli articoli:
 - **1810-bis**, allo scopo di definire gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e ufficiali superiori. Nello specifico si provvede a determinare gli importi stipendiali in relazione al grado e anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale;
 - **1810-ter** definisce gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. Al riguardo si osserva che l'istituto dell'indennità integrativa speciale è previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla norma istitutiva secondo formule percentuali di rivalutazione in base agli indici ISTAT;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **1811** del Codice conseguentemente alla ridefinizione dell'inquadramento stipendiale e alla discendente revisione degli anni per il c.d. abbattimento con valori differenziati. La normativa rivisitata disciplina una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione. Per le posizioni economiche considerate all'articolo 1810-bis, per le quali non è stato indicato un indice di abbattimento, l'inquadramento stipendiale è calcolato prendendo a riferimento il trattamento stipendiale iniziale (c.d. "piede di livello");
- la **lettera g)** inserisce l'articolo **1811-bis** del Codice allo scopo di cristallizzare in un provvedimento chiaro ed espresso il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il comma 2, invece, prevede la non applicazione del meccanismo di progressione al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a ufficiale o aspirante;
- la **lettera h)** rivisita l'articolo **1813** del Codice, al fine di estendere gli scatti per l'invalidità di servizio anche agli ufficiali generali e ufficiali superiori;
- la **lettera i)** modifica l'articolo **1814** del Codice, adeguando le disposizioni in tema di scatti demografici al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali;
- la **lettera l)** rimodula l'articolo **1815** del Codice per consentire l'estensione degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (ossia con grado superiore a quello di capitano ed equiparato);
- la **lettera m)** adegua l'articolo **1816** del Codice, in materia di incentivi in favore degli addetti al controllo del traffico aereo, al nuovo inquadramento del personale dirigente delle Forze armate;
- la **lettera n)** rivisita l'articolo **1817** del Codice, rideterminando l'assegno pensionabile, per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, nel suo valore in relazione al grado e all'anzianità, in ragione della nuova architettura stipendiale delle posizioni economiche indicata all'articolo 1810-bis;

- la **lettera o)** integra l'articolo **1819** del Codice, aggiungendovi i **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, stabilendo le modalità e i criteri per l'attribuzione dell'indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d'armata/divisione e gradi corrispondenti;
- la **lettera p)** sostituisce l'articolo **1820** del Codice, con cui è istituita l'indennità dirigenziale, attribuita a tutto il personale militare a partire dal grado di maggiore in sostituzione del precedente istituto dell'indennità perequativa già previsto per la dirigenza e per il personale ad essa equiparato. L'indennità dirigenziale, che viene attribuita in ragione del grado rivestito, è gerarchizzata, pensionabile e ha effetto sull'indennità di buonuscita;
- la **lettera q)** modifica l'articolo **1822** del Codice allo scopo di definire le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e superiori e che costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. La disposizione riproduce quella contenuta nelle norme in materia previste dalla legge n. 85/1997 e dal Codice. Tale indennità è interamente computabile nella 13^a mensilità;
- la **lettera r)** rivisita l'articolo **1823** del Codice in tema di missioni e trasferimenti, estendendo alla nuova dirigenza militare anche il regime di cui all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011 n. 183 per quanto concerne l'obbligo di fruizione di strutture dell'amministrazione militare per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio;
- la **lettera s)** rimodula l'articolo **1824** del Codice, prevedendo l'estensione della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare alla nuova dirigenza militare;
- la **lettera t)** modifica l'articolo **1825** del Codice, confermando per gli ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate l'orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e prevedendo anche per loro il compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio;
- la **lettera u)** emenda l'articolo **1826** del Codice, con il quale alla nuova dirigenza militare sono attribuite le indennità di cui al comma 1 e sono altresì riconosciuti, con il **comma 1-bis**, i benefici economici di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti l'attribuzione dei compensi per i membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione difesa (c.d. "gettone di presenza");
- la **lettera v)** introduce l'articolo **1826-bis**, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario (una sorta di compenso forfettario giornaliero), nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali. Tale fondo è alimentato con risorse derivanti dalla riduzione di quello previsto dalla legge n. 86/2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244/2012 (revisione dello strumento militare);
- la **lettera z)** modifica l'articolo **1870** del Codice conseguentemente all'abrogazione dell'indennità perequativa e dell'assegno di valorizzazione dirigenziale in essa richiamati, da non conteggiare ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria. In sostituzione di questi istituti è stata inserita l'indennità dirigenziale, parimenti non conteggiata ai fini del calcolo dell'ausiliaria;
- la **lettera aa)**, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo **1802** del Codice sulla omogeneizzazione stipendiale, concetto ormai superato in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare dirigente. La norma disciplina il regime transitorio del personale militare percettore del trattamento economico di omogeneizzazione, prevedendo, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale, che a tale

personale venga attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali previsti a regime dalla presente legge di riordino;

- la **lettera bb)**, in ragione della nuova classe dirigente delle Forze armate, modifica al Libro VI del Codice, la rubrica del:
 - Titolo IV, sostituendo le parole “*non dirigente*” con le parole “*militare fino al grado di capitano*”;
 - Titolo V, sostituendo le parole “*Personale dirigente*” con le parole “*Ufficiali generali e ufficiali superiori*”.

I **commi successivi al primo** del medesimo **articolo 10** riportano le modifiche operate su disposizioni di legge *extra codicem*. In particolare:

- il **comma 2** introduce una modifica all'**articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165** che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del “moltiplicatore”, già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
- il **comma 3** sostituisce il **comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 681/1982** al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli ufficiali dal grado di maggiore o grado superiore previste con il meccanismo disciplinato dall'articolo 1811 del Codice in materia di abbattimento stipendiale;
- il **comma 4** aggiunge il **comma 1-bis all'articolo 24 della legge n. 448/1998** allo scopo di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma della medesima norma;
- il **comma 5** rimodula l'**articolo 5 della legge n. 231/1990**, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla omogeneizzazione stipendiale. La completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di “omogeneizzazione” e di “parziale omogeneizzazione” per gli ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le norme ritenute incompatibili con l'attuale struttura del trattamento economico;
- il **comma 6** modifica l'**articolo 2 del decreto legislativo n. 193/2003**, inserendovi i **commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli ufficiali generali e ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:
 - la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
 - un'eccezione per i luogotenenti, la cui decorrenza parametrica è fissata dal 1° gennaio 2017;
 - per i maggiori e tenenti colonnelli con un'anzianità dalla nomina a ufficiale inferiore a tredici anni, l'attribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.
- il **comma 7** aggiunge il **comma 1-bis all'articolo 4 del D.P.R. n. 185/2010**, prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2017, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile (di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52) in favore del personale militare fino al grado di capitano e gradi corrispondenti, includendovi i nuovi gradi e qualifiche e con la contestuale cancellazione dei gradi di maggiore e tenente colonnello; per tali

- ultimi ufficiali (maggiori e tenenti colonnelli) il **comma 1-ter** prevede l'importo aggiuntivo pensionabile pari a euro 272,29 fino al 31 dicembre 2017;
- il **comma 8** aggiunge il **comma 1-bis** all'**articolo 6** del **D.P.R. n. 185/2010**, prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2017, la nuova tabella sui compensi per il lavoro straordinario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, in favore del personale militare fino al grado di capitano e gradi corrispondenti, includendovi i nuovi gradi e qualifiche e con la contestuale soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei gradi di maggiore e tenente colonnello;
 - il **comma 9** aggiunge il **comma 3-bis** all'**articolo 9** del **D.P.R. n. 52/2009**, prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2017, la nuova tabella relativa alle indennità di impiego operativo di base in considerazione dell'introduzione del grado di "luogotenente" e della contestuale soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2018 dei gradi di maggiore e tenente colonnello, ora inquadrati nel regime dirigenziale;
 - il **comma 10** apporta modifiche al **D.P.R. n. 52/2009** recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007". In particolare:
 - la **lettera a), punto 1)** inserisce all'**articolo 8** del **D.P.R. n. 52/2009**, i **commi 2-bis e 2-ter** prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2018, rispettivamente:
 - la nuova tabella relativa agli importi annui lordi dell'assegno funzionale, includendovi il grado di luogotenente;
 - la determinazione dell'assegno funzionale in misura annua lorda pari ad euro 1.850 per i capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a ufficiale;
 - la **lettera a), punto 2)**, aggiunge dopo il **comma 3** dell'**articolo 8** del **D.P.R. n. 52/2009**, il **comma 3-bis**, che prevede la tabella relativa agli importi annui lordi dell'assegno funzionale per gli ufficiali inferiori, tenuto conto che dal 1° gennaio 2018, i gradi di maggiore e tenente colonnello saranno depennati dalla medesima tabella;
 - la **lettera b)** aggiunge all'**articolo 9** del **D.P.R. n. 52/2009**, il **comma 12-bis**, prevedendo la nuova tabella in materia di indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena, tenuto conto dell'introduzione del grado di "luogotenente" e del transito dei maggiori e tenenti colonnelli nella dirigenza militare;
 - la **lettera c)** introduce all'**articolo 13** del **D.P.R. n. 52/2009** il **comma 2-bis**, prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2017, la nuova tabella in tema di compensi forfettari di guardia, tenuto conto dell'introduzione del grado di luogotenente nell'ambito della 3^ fascia economica e della contestuale soppressione della 4^ fascia economica, ove erano collocati i maggiori e tenenti colonnelli, ora inquadrati nel trattamento economico dirigenziale;
 - il **comma 11** aggiunge il **comma 3-bis** all'**articolo 9** del **D.P.R. n. 171/2007**, prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2017, la nuova tabella in tema di compensi forfettari di impiego, tenuto conto dell'introduzione del grado di luogotenente nell'ambito della 3^ fascia economica e della contestuale soppressione dal 1° gennaio 2018 della 4^ fascia economica, ove erano collocati i maggiori e tenenti colonnelli, ora inquadrati nel trattamento economico dirigenziale;
 - il **comma 12** abroga, dal 1° gennaio 2018, l'assegno di valorizzazione dirigenziale;
 - il **comma 13** prevede che il contributo straordinario (pari a 80 euro mensili) introdotto, in favore del personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dall'articolo 1, comma 972 della legge di stabilità 2016 e prorogato dall'articolo 1, comma 364, della legge di bilancio 2017, sia corrisposto fino al mese di settembre 2017.

L'**articolo 11** riporta le disposizioni transitorie di coordinamento e finali, allo scopo di garantire una coerente armonizzazione rispetto alla disciplina normativa vigente. In particolare:

- il **comma 1** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le **tabelle 1, 2 e 3** del Codice, afferenti i criteri, le modalità e i requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono sostituite con le nuove tabelle allegate al presente decreto;
- il **comma 2** stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2018 per alcune disposizioni sul trattamento economico per alcune delle norme contemplate dall'articolo 10, comma 1;
- il **comma 3** prevede che la modifica apportata all'articolo 1791 del Codice, relativa alla retribuzione base dei volontari in ferma ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- il **comma 4** reca disposizioni circa la decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2018 delle norme ivi richiamate.
- il **comma 5** prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1498 unità, come meglio individuata e ripartita nella tabella allegata al presente decreto. Tale adeguamento consentirà di avere un risparmio, il cui ammontare è:
 - destinato, nel limite del 50% come integrazione/copertura finanziaria per il provvedimento del riordino dei ruoli di cui trattasi, così come era già stabilito dall'articolo 1 della legge n. 244/2012;
 - iscritto, per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 91/2016;
- il **comma 6** introduce l'articolo **2262-bis** del Codice, dettando disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale. In particolare, la disposizione è volta a far in modo che al personale militare che, a seguito dell'emanazione del presente decreto, percepisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente, gli venga attribuito un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento di riordino; è previsto, inoltre, che ai capitani e gradi corrispondenti che, alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano maturato un'anzianità pari a 13 anni dalla nomina a ufficiale, è corrisposto un assegno *una tantum* di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore. Per gli ufficiali in servizio, che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad ufficiale è invece corrisposto un assegno *una tantum* di 180 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo;
- il **comma 7** riporta una disposizione transitoria sull'inquadramento stipendiale degli ufficiali superiori e ufficiali generali, che salvaguarda, al 1° gennaio 2018, l'inquadramento stipendiale tenendo conto degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo computabile ai fini stipendiali (classi e scatti);
- il **comma 8** rimodula, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le norme di concertazione, qualora non già previste, al personale dirigente, in materia di:
 - indennità di presenza festiva (articolo 6 D.P.R. n. 302/2004);
 - indennità operative, trattamento di missione, trattamento economico di trasferimento, premio di disattivazione per artificieri, licenza ordinaria/straordinaria e aspettativa, terapie salvavita,

tutela delle lavoratrici madri, licenza straordinaria per congedo parentale e diritto allo studio (articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 D.P.R. n. 171/2007);

- buoni pasto, indennità di impegno operativo ed altre indennità, indennità di bilinguismo, trattamento di missione, orario di lavoro, terapie salvavita e diritto allo studio(articoli 7, 9, 10, 11/co. 6, 7, 8 e 9, articolo 14/co.8, articolo 16/co.1 e articolo 18 D.P.R. n. 52/2009);
- il **comma 9** in maniera omologa a quanto disciplinato al comma 3 per gli ufficiali, prevede che al personale militare in servizio al 31 dicembre 2013, che consegue il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo luogotenente, è corrisposto per il 2017 un assegno *una tantum*, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado;
- il **comma 10** apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 195/1995. Nello specifico adegua la disposizione alla nuova classe dirigente militare, caratterizzata dagli ufficiali generali e ufficiali superiori;
- il **comma 11** prevede e chiarisce che l'indennità perequativa e quella di posizione sono corrisposte in relazione al grado rivestito a decorrere dal 1° gennaio 2011.